CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E MERCATO DEL TURISMO

Art. 51-novies

Sanzioni amministrative previste con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Capo che rientrano nell'ambito delle competenze loro riservate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Versione in vigore dal 1 luglio 2018, tuttora in vigore · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo
Estremi	Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
Titolo	VI — Contratti
Capo	I — Contratti del turismo organizzato
Sezione	IX — Tutela amministrativa e giurisdizionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-della-normativa-statale-in-tema-di-ordinamento-e-mercato-del/art-51-novies-sanzioni-amministrative-previste-con-legge-delle-regioni-e-delle

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it